



**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 124 DEL 20/08/2019**

OGGETTO

Proroga contratti di assunzione ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 13 del vigente Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici e di n. 1 unità di personale in comando da assegnare alla struttura posta alle dirette dipendenze del Sindaco e degli Assessori.

L'anno duemiladiciannove, il giorno venti del mese di agosto , in Campi Bisenzio nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale in seduta convocata per le ore 15:30 per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza GIOVANNI DI FEDE nella sua qualità di Vice Sindaco, ai sensi degli artt. 38, comma 3, e 41, comma 1 dello Statuto Comunale.

Presenti n. 5 Assenti n. 3

FOSSI EMILIANO	Sindaco	Assente
DI FEDE GIOVANNI	Vice Sindaco	Presente
ARTESE ESTER	Assessore	Presente
LOIERO LORENZO	Assessore	Assente
NUCCIOTTI RICCARDO	Assessore	Presente
RICCI LUIGI	Assessore	Presente
ROSO MONICA	Assessore	Assente
SALVATORI GIORGIA	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il dott. MARCO PANDOLFINI, Segretario Generale del Comune.

Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- in data 26 giugno 2018 si sono concluse le elezioni amministrative che hanno interessato questa Amministrazione Comunale con la proclamazione del Sindaco Emiliano Fossi;
- in data 16/07/2018 il Sindaco procedeva alla nomina del Vice Sindaco e dei componenti della Giunta Comunale con proprio decreto n. 27 ad oggetto "Nomina del Vice Sindaco e dei componenti della Giunta Comunale e attribuzione delle relative deleghe, ai sensi dell'art. 46, comma 2 del TUEL";
- del suddetto decreto veniva data comunicazione al Consiglio Comunale con deliberazione n. 87 del 16/07/2018 ad oggetto "Comunicazione da parte del Sindaco, di avvenuta nomina del Vice Sindaco e altri assessori componenti della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 46, comma 2 del TUEL e degli artt. 23, comma 3, e 37 dello Statuto Comunale";
- con Deliberazione G. C. n. 106 del 21/08/2018 è stata approvata l'assunzione ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 13 del vigente Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici del dott. Andrea Giorgio e del dott. Simone Bolognesi, per lo svolgimento delle funzioni indicate nella delibera stessa e con inquadramento di entrambi nella categoria D1, del CCNL del 31.03.1999, del comparto Regioni - Autonomie Locali, come confermato dall'art. 12 del CCNL Funzioni Locali del 21/05/2018, con profilo professionale di Specialista in Attività Amministrative e/o Contabili per la durata di un anno, rispettivamente dal 03/09/2018 al 02/09/2019 e dal 27/08/2018 al 26/08/2019, entrambi eventualmente prorogabili fino alla scadenza del mandato del Sindaco;
- con Provvedimento Dirigenziale n. 2018/DD/06067 il Comune di Firenze disponeva il comando del proprio dipendente, Sig. Mauro Costi, cat. D, profilo professionale "Specialista in attività amministrative e/o contabili", presso questa Amministrazione con decorrenza dal 03/09/2018 al 02/09/2019;
- con Determinazione n. 686 del 31/08/2018 del Direttore del Settore 2 – Organizzazione interna/Servizi al Cittadino si dava corso al comando citato per il periodo in parola;

Viste:

- la lettera a firma del Sindaco, prot. n. 45038 del 05/08/2019, con la quale si chiede di attivare tutte le procedure necessarie per il rinnovo del comando in corso del Sig. Mauro Costi per un ulteriore periodo di 12 mesi;
- la conseguente lettera a firma del Direttore del 2° Settore, prot. n. 45208 del 05/08/2019, con la quale si richiede al Comune di Firenze il rinnovo del comando in essere per ulteriori 12 mesi;
- la lettera a firma del Sindaco, prot. n. 45633 del 07/08/2019, con la quale si chiede di procedere alla proroga dei contratti relativi ai citati dott. Andrea Giorgio e dott. Simone Bolognesi per un ulteriore periodo di un anno, per le stesse attività e alle stesse condizioni economiche stabilite con la citata deliberazione della G.C. n. 106 del 21.08.2018;

Richiamato l'art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000, in particolare:

- il comma 1, che così recita "*Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, del Presidente della Provincia, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni*";
- il comma 3, che prevede che con provvedimento motivato della Giunta, ai collaboratori assunti a tempo determinato in supporto agli organi politici, il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi possa essere sostituito da un unico emolumento



comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale;

- il comma 3-bis, che esplicita il divieto di effettuazione di attività gestionale da parte del personale assunto per gli uffici di supporto agli organi di direzione politica, anche se nel contratto individuale di lavoro è riconosciuto un trattamento economico parametrato a quello dirigenziale;

Richiamato il vigente Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, nello specifico l'art. 13, come in ultimo modificato con deliberazione G.C. n. 122 del 20.06.2008, che disciplina le strutture poste alle dirette dipendenze del Sindaco e degli Assessori;

Visto il D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modifiche ed integrazioni;

Viste:

- la deliberazione G.C. n. 126 del 06/10/2015 con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura dell'Ente e definite le principali funzioni di ciascun servizio e settore, secondo quanto riportato negli allegati A) e B) parte integrante e sostanziale dell'atto;
- le ulteriori deliberazioni della Giunta Comunale n. 29 e 30 entrambe approvate in data 16 febbraio 2016, con le quali viene stabilita la decorrenza della nuova macrostruttura dal 21 marzo 2016;

Considerato che:

- anche nella nuova macrostruttura, approvata con la succitata deliberazione G.C. n. 126/2015, risulta istituito il Servizio Autonomo "Gabinetto del Sindaco";
- ai sensi del richiamato art. 90 del D.Lgs. n. 267/2000 nonché dell'art. 13 del vigente Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, è consentita la costituzione di uffici/strutture posti alle dirette dipendenze del Sindaco e degli Assessori, a mezzo di assunzione di personale con contratto a tempo determinato, al quale applicare il contratto collettivo nazionale del personale degli enti locali;

Dato atto che:

- nel rispetto di quanto indicato dall'art. 90 del TUEL e dalle disposizioni contenute nel vigente Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici, nonché delle pronunce giurisprudenziali in materia, restano precluse per le figure incaricate lo svolgimento di attività gestionali così come testualmente indicato nel comma 3-bis dell'art. 90 del TUEL, in seguito alle modifiche allo stesso apportate dal D.L. 90/2014, convertito con modificazioni in L. 114/2014;
- come chiarito dalla giurisprudenza contabile "la provvista del personale di tali uffici prevede un regime di carattere eccezionale, fortemente derogatorio ai principi fondamentali dell'ordinamento, soprattutto quello della "concorsualità" dell'accesso ai pubblici uffici" - Corte dei Conti Emilia Romagna, sentenza n. 92/2014/R secondo cui "trattasi, pertanto, di una ipotesi di rapporto di lavoro subordinato, che si connota – secondo gli approdi della recente giurisprudenza – per la deroga alla regola del pubblico concorso, al fine di consentire agli amministratori degli enti locali di avvalersi dell'ausilio di personale di assoluta fiducia per l'esercizio delle più alte funzioni di indirizzo e controllo nello svolgimento dell'attività politica" (Corte dei Conti, Sezione I/A Giurisdizione centrale, sentenza n. 785 del 06/12/2012; Sezione Giurisdizionale per l'Umbria, sentenza n. 140 del 31/12/2012);

Considerato inoltre che:

- l'Ente non è in situazione di dissesto né in situazione deficitaria;
- non esistono tra i dipendenti a tempo indeterminato altre idonee professionalità che possano svolgere i compiti individuati e puntualizzati dal Sindaco;



Richiamate le seguenti norme in materia di assunzioni flessibili e obbligo di riduzione di spesa del personale negli enti locali:

- il comma 7 dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010 che ha sostituito l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) e successive modificazioni;
- il comma 4 dell'art. 76 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni nella L. n. 133/2008, secondo il quale in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente, è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche in riferimento ai processi di stabilizzazione in atto;
- il comma 28 dell'art. 9 del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito nella legge n. 122/2010, che a decorrere dal 2011 ammette anche per gli enti locali le assunzioni di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 ed inoltre, che a decorrere dal 2013 gli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, possono superare il predetto limite, fermo restando il tetto di spesa complessiva non superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

Rilevato che l'Amministrazione comunale, relativamente alla riduzione della spesa del personale a tempo determinato, rispetta i limiti indicati nel comma 28 dell'art. 9 del D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito nella legge n. 112/2010, adeguandosi ai principi generali di contenimento delle spese in materia di pubblico impiego, invalidità e previdenza introdotte da tale norma;

Considerato inoltre che il direttore responsabile del servizio finanziario dell'ente:

- a) con la nota prot. n. 6193 del 30/01/2019, ha attestato in particolare quanto segue:
- il conseguimento del saldo non negativo, in termini di competenza, tra entrate finali e spese finali, anno 2018 (art. 1 comma 475 lett. e) legge 232/2016);
 - che in conseguenza del conseguimento di un saldo positivo non ricorre l'ipotesi di cui al comma 476 della L. 232/2016 (saldo inferiore al 3% delle entrate finali)
 - che la certificazione annuale 2017 relativa al pareggio di bilancio attestante il rispetto degli obblighi di legge è stata inviata il 22/03/2018 entro i termini di legge;
 - il rispetto dei termini per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, rendiconto 2017, bilancio consolidato 2017 e del termine di invio dati alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche, in particolare i dati alla BDAP relativi al Bilancio 2019/2021 sono stati inviati in data 22.01.2019, pertanto l'ente è adempiente rispetto agli obblighi di certificazione;
 - il rispetto del contenimento della spesa del personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1 comma 557 e ss. L. 296/2006) sia rispetto al Consuntivo 2017 e Bilancio di Previsione 2019/2021 (come attestato anche dal Collegio dei Revisori con le relazioni allegate ai bilanci richiamati) sia rispetto alle risultanze relative al preconsuntivo 2018;
 - il rispetto dell'obbligo di certificazione dei crediti (art. 9 comma 3-bis D.L. 185/2008);
 - l'assenza di stato di deficitarietà strutturale e di dissesto in base alle risultanze di Consuntivo 2018;

Richiamate inoltre:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 31/07/2018 "Documento Unico di Programmazione 2019/2021" e successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 202 del 27/12/2018 "Bilancio di Previsione 2019/2021", dichiarata immediatamente eseguibile;



- la deliberazione della Giunta Comunale n. 2 del 15/01/2019 “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021 e del documento denominato Obiettivi strategici e Piano Dettagliato degli Obiettivi anno 2019” e successive modifiche ed integrazioni;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 29/01/2019, “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – triennio 2019/2021. Approvazione”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 102 del 30/04/2019 “Approvazione del rendiconto della gestione esercizio 2018”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 102 del 09/07/2019 “Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2019-2020-2021 con aggiornamento delle previsioni assunzionali per il triennio 2020 - 2022 ai fini della predisposizione del DUP”;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 107 del 23/07/2019, di approvazione del DUP 2020/2022, dichiarata immediatamente eseguibile;

Richiamati infine:

- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.Lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- il vigente regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici;

Visti il parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta di deliberazione dal Direttore del 2° Settore e il parere di regolarità contabile espresso dal Funzionario incaricato quale supplente del Dirigente del 4° Settore, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (T.U.E.L.) e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti unanimi e palesi,

D E L I B E R A

Per le motivazioni sopra esposte che si intendono integralmente richiamate:

- 1) di approvare la proposta del Sindaco, allegata sub A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, di proroga per ulteriori 12 mesi, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 13 del vigente Regolamento sull’ordinamento dei servizi e degli uffici, dei contratti di assunzione del dott. Andrea Giorgio e del dott. Simone Bognesi, rispettivamente dal 03/09/2019 al 02/09/2020 e dal 27/08/2019 al 26/08/2020, fatta salva eventuale ulteriore proroga, per le stesse attività e alle stesse condizioni economiche già stabilite con deliberazione della G.C. n. 106 del 21.08.2018;
- 2) di approvare la proposta del Sindaco, allegata sub B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, di rinnovare il comando per ulteriori 12 mesi del sig. Mauro Costi dal 03/09/2019 al 02/09/2020;
- 3) di incaricare il direttore del settore 2° “Organizzazione Interna/Servizi al Cittadino” di predisporre gli atti necessari all’attuazione del presente atto deliberativo;
- 4) di procedere all’affissione della presente deliberazione all’albo on line dell’ente ed alla contestuale trasmissione in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000.

Quindi

LA GIUNTA COMUNALE



Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze

ravvisata l'urgenza del presente atto al fine di procedere con la proroga dei contratti di lavoro relativi ai dipendenti interessati, nonché per la predisposizione degli atti inerenti il comando dell'ulteriore soggetto interessato,

con separata votazione favorevole unanime espressa in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.



Comune di Campi Bisenzio
Città Metropolitana di Firenze

Allegato alla deliberazione
C.C./G.C. n° 124 del 20 AGO, 2019

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE / AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Proroga contratti di assunzione ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 13 del vigente Regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici e di n. 1 unità di personale in comando da assegnare alla struttura posta alle dirette dipendenze del Sindaco e degli Assessori.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il/La sottoscritto/a Dirigente/Responsabile del Servizio esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e dell'art. 7 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.

Campi Bisenzio, 13 agosto 2019

II DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO
"Organizzazione Interna/Servizi al Cittadino"

Lucia Fiaschi




PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il/La sottoscritto/a vice del Dirigente del Settore "Servizi finanziari/Entrate" esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, dell'art. 4 del regolamento comunale di contabilità e dell'art. 9 del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni.

Campi Bisenzio, 13/08/2019

per II DIRIGENTE DEI SERVIZI FINANZIARI
dott.ssa Luciana Tallarico





Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente

f.to GIOVANNI DI FEDE

Il Segretario Generale

f.to MARCO PANDOLFINI

Firma autografa apposta sull'originale, sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi del Decreto legislativo n. 39/1993 art. 3 comma 2.

Certificato di pubblicazione e di esecutività contenuto nell'originale.